ENPACL

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

STATUTO

Versione contenente le modificazioni e le integrazioni apportate dall'Assemblea dei Delegati dell'ENPACL nella riunione del 24 novembre 2022. Approvata con decreto interministeriale 27 gennaio 2023 di Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze. Comunicazione con nota 31 gennaio 2023, n. 1084, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Pubblicazione mediante avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 18 febbraio 2023, n. 42. Entrato in vigore il 1° febbraio 2023.

Capo I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO

Articolo 1 Denominazione

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro - "E.N.P.A.C.L." – o, in breve, "ENPACL" - è una Associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n.537, articolo 1 comma 33, lettera a), n. 4) e del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Articolo 2 Sede

- 1. L'ENPACL ha sede in Roma.
- 2. Con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, si possono costituire o sopprimere sedi distaccate o secondarie in relazione ad esigenze che le rendessero necessarie od opportune.

Articolo 3 Durata

La durata dell'attività dell'ENPACL è a tempo indeterminato e non potrà farsi luogo al suo scioglimento se non nei casi specificamente previsti dalla legge.

Articolo 4 Scopo

1. L'ENPACL si prefigge, quale scopo principale, lo svolgimento di tutte quelle attività finalizzate alla gestione ed erogazione della previdenza e assistenza a favore degli iscritti, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 38 della Costituzione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dall'apposito Regolamento di previdenza e assistenza.

L'Ente svolge, inoltre, tutti gli altri compiti di previdenza, solidarietà e mutua assistenza a favore degli iscritti che siano compatibili con le disponibilità di bilancio.

- 2. In particolare, l'Ente corrisponde le seguenti prestazioni:
 - a. pensione di vecchiaia;
 - b. pensione di vecchiaia anticipata;
 - c. pensione di inabilità;

- d. pensione di invalidità;
- e. pensione di reversibilità e indiretta;
- f. provvidenze straordinarie;
- g. indennità di maternità.

L'Ente inoltre provvede ad erogare trattamenti pensionistici ai sensi della normativa vigente in materia di totalizzazione.

- 3. L'Ente svolge, nell'ambito dei compiti di previdenza, mutua assistenza e solidarietà tra i propri iscritti, ogni ulteriore attività a beneficio degli stessi, come disciplinate dal presente Statuto nonché dal Regolamento, ivi comprese forme di tutela sanitaria mediante stipula di polizze assicurative annuali o pluriennali a favore degli iscritti, dei pensionati iscritti nonché dei loro familiari, in considerazione del fondamentale diritto alla tutela della salute costituzionalmente garantito, il cui onere verrà coperto mediante lo specifico stanziamento previsto dal successivo comma 4.
- 4. Al finanziamento delle provvidenze straordinarie di cui al comma 2, lettera f) del presente articolo, si provvede, ogni anno, con uno stanziamento non superiore al cinque per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo accertate nell'esercizio precedente.
- 5. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Delegati e comunque nel limite massimo del tre per cento del gettito del contributo integrativo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, senza pregiudizio delle attività previdenziali di cui al comma 2, l'Ente svolge attività di sviluppo e sostegno all'esercizio della libera professione dei propri associati, con particolare riguardo ai giovani iscritti.
- 6. L'Ente promuove e gestisce anche attività integrative, compatibilmente alle norme esistenti per il settore, avvalendosi di appositi fondi costituiti da contribuzioni speciali, obbligatorie solo per coloro che chiedono di aderirvi.
- 7. Per esigenze di studio e sviluppo della sicurezza sociale, l'Ente può promuovere iniziative nell'ambito delle finalità istituzionali anche attraverso la partecipazione a società, enti, organismi ed associazioni in Italia, nell'Unione Europea ed all'estero.
- 8. L'Ente può, altresì, compatibilmente con le disponibilità e nei limiti di cui al precedente comma 5, attuare forme di incentivazione alla professione favorendo l'accesso al credito degli iscritti. Per il perseguimento di tale scopo l'Ente può partecipare in consorzi o società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi secondo la legislazione vigente.
- 9. L'Ente eroga i propri servizi secondo criteri di trasparenza ed efficienza.

Articolo 5 Approvazione Statuto e Regolamento

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l' ENPACL si attiene alla procedura ed alle modalità previste per l'approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del presente Statuto e dei Regolamenti, nonché a quelle riguardanti integrazioni o modificazioni degli stessi, impegnandosi a provvedere al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente previsto da disposizioni di legge.

Capo II

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 6 Patrimonio

- 1. Il patrimonio dell'ENPACL è costituito:
 - a) dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Ente, descritti con la loro valutazione, anche ai fini della riserva legale prevista dall'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
 - b) da qualsivoglia attività e passività relativa a rapporti diretti o indiretti di contenuto economico finanziario, quali avviamenti commerciali, crediti, quote di partecipazioni societarie e quote di capitali sociali;
 - c) dalle somme in denaro e dalle somme destinate a speciali accantonamenti, compresa la riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
- 2. Il patrimonio dell'ENPACL, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'articolo 4 del presente Statuto.
- 3. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità, tenuto conto della opportunità di diversificarne gli impieghi, sono destinate:
 - a) all'acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
 - b) all'acquisto di titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
 - c) all'acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali;
 - d) all'acquisto di fondi comuni di investimento;
 - e) a depositi bancari, prodotti finanziari ed assicurativi;
 - f) all'acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli quotati in borse valori, sia nazionali che estere;
 - g) ad ogni altro diverso investimento o attività ritenuti fonte di reddito o di risparmio, anche attraverso la costituzione di società di capitali o l'acquisto di partecipazioni societarie.

Articolo 7 Entrate

L'ENPACL ricava i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei suoi propri scopi da:

a) contributi obbligatori, volontari e facoltativi versati dai Consulenti del Lavoro ai sensi del presente Statuto e del Regolamento di previdenza e assistenza;

- b) sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio per ritardi, omissioni o irregolarità negli adempimenti;
- c) redditi patrimoniali;
- d) ogni altra eventuale entrata.

Capo III

ASSOCIATI ED OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Articolo 8 Associati

- 1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, l'iscrizione all'ENPACL è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi tenuti dai Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
- 2. Il Consulente del Lavoro che all'atto dell'iscrizione all'Albo risulti già iscritto a un ente di previdenza per liberi professionisti la cui normativa non prevede l'obbligatorietà di opzione, ha facoltà di non iscriversi all'ENPACL. Il Consulente del Lavoro già iscritto all'ENPACL per il quale l'iscrizione a detti enti sopravvenga, ha facoltà di chiedere la cancellazione dall'ENPACL.
- 3. Il Consulente del Lavoro che all'atto dell'iscrizione all'Albo risulti già iscritto a un ente di previdenza per liberi professionisti, la cui normativa prevede l'obbligatorietà di opzione, non è iscritto all'ENPACL qualora eserciti tale opzione in favore di detto ente. Il Consulente del Lavoro già iscritto all'ENPACL, per il quale l'iscrizione a detti enti sopravvenga, è cancellato dall'ENPACL qualora eserciti l'opzione per detti enti.
- 4. L'iscrizione all'Ente decorre dalla data di iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro ed il rapporto associativo cessa alla data di cancellazione dall'Albo stesso, nonché nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.
- 5. I Consigli provinciali dell'Ordine debbono comunicare all'ENPACL, entro trenta giorni dalla delibera, l'avvenuta iscrizione all'Albo, così come la cancellazione.
- 6. La sospensione, da parte del Consiglio competente, superiore a due mesi, implica la sospensione dell'iscrizione all'ENPACL.

Articolo 9 Contributi obbligatori

- 1. I Consulenti del Lavoro sono tenuti per legge al versamento a favore dell'Ente, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali:
 - a) dei contributi soggettivi ed integrativi ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 5 agosto 1991 n. 249, se iscritti all'ENPACL;
 - b) del solo contributo integrativo ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1991 n. 249 se, pur avendo optato in via facoltativa per altro ente di previdenza per liberi professionisti, conservino l'iscrizione agli Albi dei Consulenti del Lavoro;
 - c) del contributo per maternità, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, nonché di ogni altro contributo dovuto per effetto di disposizioni di legge.

2. La percentuale da applicare sul reddito professionale ai fini della determinazione del contributo soggettivo, la misura del contributo integrativo minimo nonché la percentuale da applicare sul volume d'affari ai fini della determinazione del contributo integrativo, sono variate con delibera dell'Assemblea dei Delegati, nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Articolo 10 Contributo facoltativo aggiuntivo

Al fine di incrementare il proprio montante contributivo, tutti gli iscritti all'Ente, ivi compresi i titolari di trattamento di pensione, possono effettuare il versamento di un contributo aggiuntivo, nella misura stabilita dal Regolamento di previdenza e assistenza.

Articolo 11 Riscossione dei contributi

- 1. Per la riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli e per le sanzioni per tardivo od omesso versamento degli stessi, si applicano le norme della legge 5 agosto 1991, n. 249 e del Regolamento di previdenza e assistenza.
- 2. L'Ente può procedere alla riscossione anche mediante le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

Articolo 12 Riserva legale

La riserva legale dell'Ente deve essere di importo pari a quanto previsto dal comma 4, lettera c), dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Articolo 13 Decorrenza del nuovo regime pensionistico

Sono regolate dal presente Statuto e dall'apposito Regolamento le pensioni che maturano dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione dello Statuto medesimo da parte dei Ministeri vigilanti.

Capo IV

ORGANI DELL'ENPACL

Articolo 14 Organi

- 1. Gli organi dell'Ente sono:
 - a) l'Assemblea dei Delegati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Sindaci.
- 2. L'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica quattro anni. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente scadono al termine dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato. I Consiglieri di Amministrazione ed il Presidente non possono svolgere più di tre mandati.
- 3. Per la determinazione del numero dei mandati svolti si tiene conto di tutti i mandati effettuati anche precedentemente all'entrata in vigore del presente Statuto.
- 4. Le elezioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione si svolgono nel rispetto della parità tra uomini e donne, secondo quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione italiana.

Articolo 15 Condizioni di eleggibilità

- 1. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il requisito della professionalità dei componenti degli organi collegiali è considerato esistente, attesa la natura professionale dell'attività dai medesimi svolta quali Consulenti del Lavoro regolarmente iscritti all'Albo e l'esperienza connessa alla anzianità minima prevista dallo Statuto.
- 2. Sono condizioni di ineleggibilità e decadenza:
 - a) l'attualità della sospensione dall'attività, ai sensi dell'articolo 8, punto 6, dello Statuto;
 - b) aver subito condanne, almeno di secondo grado, ovvero avere patteggiato la pena, per reati non colposi, puniti con pena detentiva;
 - c) pendenza di giudizi nei confronti dell'ENPACL;
 - d) la morosità reiterata nel pagamento della contribuzione soggettiva e/o integrativa;

- e) la reiterata mancata presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d'affari.
- 3. Si decade in ogni caso dalla carica in conseguenza della cancellazione, per qualunque ragione, dall'Albo dei Consulenti del Lavoro.
- 4. Il Delegato ed il componente il Consiglio di Amministrazione decadono, inoltre, automaticamente se si assentano, senza giustificare con mezzi idonei il motivo, per due sedute anche non consecutive dell'organo del quale fanno parte. Il Presidente dell'Ente provvede alle comunicazioni di rito e adotta il provvedimento formale per la surroga, entro quindici giorni dall'ultima assenza.

Articolo 16 Assemblea dei Delegati

1. L'Assemblea dei Delegati è costituita dai rappresentanti degli associati, eletti col sistema delle liste concorrenti, nel rispetto della pari opportunità tra uomini e donne, secondo le modalità di cui al Regolamento per l'elezione degli organi collegiali, nell'ambito di ciascuna provincia.

Sono eleggibili, all'Assemblea dei Delegati, gli iscritti all'Ente che alla data delle elezioni abbiano un'anzianità di iscrizione non inferiore a tre anni. Nelle province in cui gli iscritti non superano il numero di trecento è eletto un solo Delegato; nelle province con un numero di iscritti superiore a trecento si elegge un altro Delegato per ogni trecento iscritti successivi o frazione di almeno duecento.

La carica di componente dell'Assemblea dei Delegati è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

- 2. L'Assemblea dei Delegati svolge le seguenti funzioni:
 - a) approva le integrazioni e le modificazioni allo Statuto ed ai Regolamenti;
 - b) approva le proposte di variazione della misura del contributo soggettivo e del contributo integrativo;
 - c) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'Amministrazione dell'ENPACL, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;
 - d) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione ed un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei Sindaci;
 - e) approva, entro il mese di novembre dell'anno precedente, il bilancio preventivo con i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti;
 - f) approva le eventuali note di variazione al bilancio preventivo;
 - g) conferisce incarico per la revisione contabile indipendente e per la certificazione del bilancio consuntivo ai soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88;

- h) approva, entro il mese di aprile dell'anno successivo, il bilancio consuntivo sottoposto a revisione contabile indipendente ed a certificazione;
- i) stabilisce i compensi ai componenti del Collegio dei Sindaci e del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed al Vice Presidente, nonché i gettoni di presenza, le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti di tutti gli organi collegiali;
- l) approva le proposte relative alla delega di funzioni dal Consiglio di Amministrazione ai Consigli Provinciali e autorizza le modalità e l'entità degli oneri relativi a carico dell'Ente;
- m) stabilisce le modalità per l'eventuale integrazione della riserva legale qualora la stessa risulti inferiore a quella indicata dall'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni;
- n) approva il bilancio tecnico di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, da inviare alle Amministrazioni vigilanti;
- o) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti ed esprime parere su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. Le delibere di cui alle lettere a) e b) sono trasmesse per l'approvazione definitiva ai competenti Ministeri vigilanti; quelle di cui alle lettere c), e), f) e h) sono trasmesse entro trenta giorni ai predetti Ministeri per gli eventuali rilievi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. Il Delegato dimissionario, decaduto o deceduto è sostituito dal primo dei non eletti nella provincia, a prescindere dalla lista di appartenenza, se presentata.
- 5. Il procedimento elettorale, la convocazione ed il funzionamento dell'Assemblea dei Delegati sono disciplinati da apposito Regolamento.

Articolo 17 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è composto da sette membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Delegati tra gli iscritti all'ENPACL, che alla data fissata per l'elezione del Consiglio dell'Ente abbiano almeno sei anni di anzianità di iscrizione.

Le elezioni si svolgono col sistema delle liste concorrenti, comprendenti candidati in numero non inferiore a cinque, non superiore a sette e un livello minimo di presenza di genere pari al quaranta per cento dei candidati, arrotondato all'unità superiore, con voto segreto e preferenze limitate a non più di cinque Consiglieri da eleggere ed assegnabili solo a candidati della lista votata.

2. Sono eletti i cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista più votata e i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto.

In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

- 3. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.
- 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
- 5. I componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti, sono sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.
- 6. Qualora il numero dei componenti in carica si riduca a meno di quattro, si procede entro trenta giorni a nuova elezione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 7. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti in via generale i poteri per la gestione delle attività di previdenza e di assistenza, nonché per la amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare esso:
 - a) elegge a scrutinio segreto il Presidente ed il Vice Presidente, secondo modalità e procedure previste dal Regolamento per l'elezione degli organi collegiali;
 - b) predispone i regolamenti nonché le relative modificazioni ed integrazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati ed a quella definitiva dei Ministeri vigilanti;
 - c) predispone il bilancio preventivo entro il mese di ottobre dell'anno precedente ed il conto consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo;
 - d) predispone le note di variazione al bilancio di previsione;
 - e) relaziona sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, così come sono indicati in ogni bilancio preventivo;
 - f) adotta le delibere contenenti criteri direttivi generali nell'ambito di quelli stabiliti dall'Assemblea dei Delegati;
 - g) sottopone il rendiconto annuale a revisione contabile indipendente ed a certificazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - h) risponde con motivate decisioni ai rilievi dei Ministeri competenti, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, osservate le competenze di ciascun organo d'amministrazione;
 - i) delibera l'ordinamento dei Servizi, degli Uffici dell'Ente, nonché il Regolamento interno del personale dipendente, avuto riguardo all'ordinamento vigente ed ai principi e criteri del contratto collettivo nazionale di lavoro previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte concernente il trattamento economico-normativo;

l) nomina il Direttore Generale, stabilendone il trattamento economico, giuridico ed i poteri; m) delibera in materia di personale dipendente.

Delibera, altresì, le assunzioni a tempo determinato, ivi comprese quelle di personale con funzione di dirigente;

- n) propone le variazioni della misura del contributo soggettivo e del contributo integrativo, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Delegati ed a quella definitiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come stabilito dall'articolo 9, punto 2, dello Statuto e dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni. Delibera in materia di criteri e modalità per la comunicazione obbligatoria e il versamento dei contributi;
- o) propone la delega di speciali funzioni ai Consigli Provinciali e l'entità degli oneri relativi;
- p) provvede, su richiesta degli interessati, alla concessione delle pensioni di inabilità, invalidità, delle provvidenze straordinarie, nonché delle indennità di maternità;
- q) delibera sui ricorsi ad esso proposti ai sensi di legge e di Regolamento;
- r) delibera la costituzione di commissioni, comitati e/o gruppi di lavoro ai quali possono essere chiamati a far parte anche componenti esterni all'ENPACL in qualità di esperti, fissandone i compensi ed i rimborsi spese;
- s) predispone, con periodicità almeno triennale, il bilancio tecnico secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Delegati e da inviare alle Amministrazioni vigilanti;
- t) adotta i provvedimenti coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dall'Assemblea dei Delegati;
- u) adempie a tutte le funzioni che non risultino espressamente assegnate ad altri organi.
- 8. Il procedimento elettorale, la convocazione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati da apposito Regolamento.

Articolo 18 Il Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione elegge anche il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- 3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ENPACL di fronte ai terzi ed in giudizio e sovrintende all'andamento generale dell'Associazione.

- 4. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, su mandato di questo, l'Assemblea dei Delegati che presiede ed alla quale, in apertura di seduta, riferisce sull'attività del Consiglio di Amministrazione.
- 5. Adotta in caso di necessità delibere di urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone a ratifica nella prima riunione del Consiglio stesso.
- 6. Provvede alle comunicazioni di rito ed adotta il provvedimento formale per la surroga dei Delegati e dei Consiglieri di Amministrazione decaduti ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto.
- 7. Il Presidente esercita inoltre tutte le ulteriori attribuzioni, interne ed esterne, a lui conferite per legge, per regolamento o per specifiche deleghe del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 Collegio dei Sindaci

- 1. Il Collegio dei Sindaci è formato da tre componenti effettivi e da tre supplenti dei quali:
 - a) uno effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - b) uno effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 - c) uno effettivo ed uno supplente eletti dall'Assemblea dei Delegati, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'elezione degli organi collegiali.
- 2. La presidenza del Collegio dei Sindaci spetta al componente designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- 3. I Sindaci esercitano le proprie funzioni ai sensi degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il Collegio dei Sindaci resta in carica quattro anni e comunque fino all'adozione della delibera di cui al punto 5. I componenti di cui al precedente punto 1, lettera c) sono rieleggibili una sola volta.
- 5. La cessazione dalla carica dei singoli componenti per scadenza del termine ha effetto dalla data di adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della delibera di avvenuta ricostituzione. Fa eccezione l'ipotesi di cessazione per ragioni diverse dalla scadenza del mandato.
- 6. La disposizione di cui al punto 5, trova prima applicazione con riferimento al Collegio dei Sindaci la cui ricostituzione interviene successivamente all'approvazione ministeriale della medesima disposizione.

Articolo 20 Iscrizione all'Albo delle Associazioni

Entro trenta giorni dalla proclamazione o dalla nomina, viene data comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della composizione dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonché del Presidente, Vice Presidente e Direttore Generale dell'ENPACL, al fine della iscrizione nello speciale Albo delle Associazioni e delle Fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza.

Capo V

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21 Presidenza e Sede dell'Assemblea dei Delegati

- 1. L'Assemblea dei Delegati dell'ENPACL è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, su mandato del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Essa è convocata a Roma, salvo che il Consiglio di Amministrazione non ritenga, con apposita delibera, di convocarla altrove per motivate esigenze.

Articolo 22 Convocazione

- 1. L'Assemblea dei Delegati è convocata in via ordinaria due volte l'anno:
 - a) entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo;
 - b) entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.
- 2. Essa, inoltre, è convocata in via straordinaria tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando ne viene fatta motivata richiesta da almeno un decimo dei Delegati.
- 3. La convocazione viene fatta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, da inviare ai Delegati e, per conoscenza, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora.
- 4. In caso di particolari e motivate esigenze, la comunicazione può essere trasmessa con gli stessi mezzi di cui al punto 3 fino a sette giorni prima.
- 5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con allegata la eventuale documentazione relativa all'oggetto della riunione. Detta documentazione può essere pubblicata in apposita area telematica riservata ovvero trasmessa con altro strumento telematico con idonea validità, almeno sette giorni prima della riunione. Le integrazioni o variazioni dell'ordine del giorno possono essere comunicate sino a tre giorni prima della data di riunione.

Articolo 23 Segretario

Le funzioni di segretario dell'Assemblea dei Delegati sono svolte dal Direttore Generale dell'ENPACL, ovvero, in caso di impedimento, dal funzionario all'uopo incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24 Deliberazioni

- 1. L'Assemblea è validamente costituita se interviene almeno un terzo dei suoi componenti in carica.
- 2. I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed il Direttore Generale hanno diritto di intervenire all'Assemblea senza esercizio di voto, come il Presidente o il Vice Presidente che la presiedono.
- 3. Nessuno degli aventi diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea.
- 4. Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo quanto previsto dai successivi commi, sono prese a maggioranza di voti dei presenti all'atto della votazione.
- 5. Per le delibere concernenti gli investimenti di cui all'articolo 6, punto 3, lettera g) dello Statuto occorrono, al momento del voto, la presenza di almeno due terzi dei Delegati in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto occorrono, al momento del voto, la presenza di almeno tre quarti dei Delegati in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 25 Verbale delle riunioni

- 1. Delle riunioni e delle relative deliberazioni adottate viene redatto apposito verbale a cura del Direttore Generale, in qualità di segretario, che lo controfirma unitamente al Presidente o Vice Presidente.
- 2. Copia del verbale viene trasmessa a tutti i Delegati per la sua approvazione nella successiva riunione assembleare.

Articolo 26 Presidenza e Sede del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.
- 2. Esso si riunisce presso la Sede legale dell'ENPACL o altrove per motivate esigenze.

Articolo 27

Convocazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, previo avviso da inviare ai Consiglieri e ai Sindaci, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, ora ed argomenti da trattare.
- 2. Può, altresì, essere convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno tre dei componenti del Consiglio stesso.
- 3. In caso di urgenza la comunicazione può avvenire anche con gli stessi mezzi di cui al punto 1, sino a tre giorni prima della riunione.
- 4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

La documentazione riguardante l'oggetto della riunione deve essere inviata ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Collegio Sindacale, con gli stessi mezzi di cui al punto 1, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori consiliari.

5. Le integrazioni o variazioni dell'ordine del giorno possono essere comunicate sino al giorno precedente a quello della riunione.

Articolo 28 Segretario

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Generale dell'ENPACL, ovvero, in caso di suo impedimento, dal funzionario all'uopo incaricato dal Consiglio stesso.

Articolo 29 Deliberazioni

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.
- 2. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi lo presiede.

Articolo 30 Verbale delle riunioni

- 1. Delle riunioni e delle relative deliberazioni adottate viene redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo controfirma unitamente al Presidente o Vice Presidente.
- 2. Copia del verbale viene trasmessa a tutti i Consiglieri per la sua approvazione nella successiva riunione consiliare.

Capo VI

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Articolo 31 Esercizio finanziario e bilancio

- 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. A chiusura dell'esercizio viene redatto a cura del Consiglio di Amministrazione il rendiconto annuale, formato secondo le norme del Codice Civile per la redazione del bilancio delle società per azioni, in quanto applicabili.
- 2. Il rendiconto annuale è assoggettato a revisione contabile ed a certificazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni.

Capo VII

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 32 Rapporti con i Consigli Provinciali

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, oltre i compiti già previsti dal presente Statuto, vengono affidati, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 17 (commi 5, 6 e 8); 20; 22 (comma 2); 27 (comma 3); 30 e 31 della legge 5 agosto 1991 n. 249, i compiti e le funzioni di seguito elencati:

- a) procedere alla elezione dei Delegati all'Assemblea, secondo le norme di cui al relativo Regolamento;
- b) comunicare, entro trenta giorni dalla data della delibera, all'ENPACL le nuove iscrizioni, le sospensioni e le cancellazioni dall'Albo professionale, nonché, entro il mese di luglio di ciascun anno, ogni eventuale variazione del domicilio fiscale;
- c) adottare i provvedimenti disciplinari adeguati alle violazioni degli obblighi contributivi, in conformità di quanto previsto dal Regolamento di previdenza ed assistenza;
- d) assolvere alle speciali funzioni agli stessi demandate dall'ENPACL allo scopo del miglior raggiungimento dei propri fini istituzionali, con oneri a carico dell'Ente delegante, secondo le modalità e nella entità stabilite dall'Assemblea dei Delegati.

Articolo 33 Rapporti con gli associati

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per assicurare la trasparenza nei rapporti con gli associati, gli iscritti hanno il diritto di accedere ai documenti amministrativi in possesso dell'ENPACL secondo apposito Regolamento ispirato ai principi e ai criteri contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 34 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale dell'ENPACL è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione. La durata dell'incarico o del contratto di lavoro è di cinque anni rinnovabile.

Per la sua rimozione è necessario il voto favorevole di almeno cinque componenti del Consiglio.

- 2. Il Direttore Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione, con funzioni consultive.
- 3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore Generale:

- a) amministra il personale della cui attività è responsabile nei confronti degli organi dell'Ente;
- b) coordina il funzionamento degli uffici dell'Ente secondo le direttive degli organi di amministrazione;
- c) è a capo della struttura amministrativa dell'Ente della quale risponde al Consiglio di Amministrazione;
- d) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti;
- e) assolve gli incarichi delegatigli dal Presidente e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- f) assolve l'ufficio di segretario dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione, sovrintendendo alla stesura del verbale delle riunioni.

Articolo 35 Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte dei Ministeri competenti.

Articolo 36 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e dai Regolamenti, si osservano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e, in quanto compatibili, quelle del Codice Civile e della legge 5 agosto 1991 n. 249.